

## STATUTO

### Art.1 – Costituzione dell’Ente, principi fondanti e sigillo

1. L'Istituzione denominata **Fondazione Università degli Studi di Trieste - FUST** con sede in Trieste, trae origine dalla fusione di preesistenti fondazioni accomunate da finalità istituzionali preordinate a promuovere lo studio e la ricerca in vari settori scientifici, segnatamente: la Fondazione Aldo Duca, la Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue e la Fondazione Ing. Marcello Urban e Maria Ehrl.
2. La Fondazione è luogo di formazione e di trasmissione del sapere critico, nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, del pluralismo delle idee e dell’interazione tra culture.
3. La Fondazione si identifica nella comunità degli studenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell’esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. La Fondazione opera per il raggiungimento delle proprie finalità, assumendo come valore preminente la centralità della persona.
4. La Fondazione garantisce libertà e autonomia ai ricercatori nell’organizzazione delle attività di ricerca, sia per i temi sia per i metodi, fatte salve le linee guida predisposte dagli organi scientifici della Fondazione.
5. La Fondazione garantisce la valorizzazione del merito, l’indipendenza scientifica, la qualità dei risultati, l’integrazione tra i saperi e l’internazionalizzazione. La Fondazione incentiva il deposito dei risultati della ricerca nei propri archivi istituzionali e ne promuove l’accessibilità la circolazione e la divulgazione, nel rispetto delle norme che tutelano la proprietà intellettuale e la riservatezza dei dati.
6. Il sigillo della Fondazione è a cerchio, con al mezzo la città turrita di Trieste e con la legenda in bordatura “Universitas Studiorum – Tergestum MCMXXIV” e sotto la denominazione Fondazione Università degli Studi di Trieste - FUST.

### Art. 2 – Scopo dell’Ente

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si ispira al sistema della programmazione e del controllo di gestione. A tal fine valuta l’economicità, l’efficienza, l’efficacia e la qualità delle attività svolte e dei servizi erogati, in rapporto agli obiettivi definiti.
2. La Fondazione in prima istanza e in via preminente ha per fine quello di promuovere il diritto allo studio e la ricerca nei settori scientifici di seguito elencati, operando in sostanziale continuità rispetto alle fondazioni preesistenti dalla cui fusione ha tratto origine:
  - a. in area medica**  
Fondazione Aldo Duca e lascito Prelog
    - istituire premi di studio per studenti o neolaureati della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste, di condizioni economiche disagiate, meritevoli per profitto, abitanti nel Friuli orientale (a est del fiume Tagliamento) e in subordine, nel rimanente territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
    - il finanziamento e co-finanziamento di borse di Dottorato di ricerca, di assegni di

studio e dei costi per la posizione di ricercatore universitario a tempo sia determinato che indeterminato.

#### **b. in area ingegneristica**

Fondazione Ing. Marcello Urban e Maria Ehrl e lascito Kosir

- assistere gli studenti meritevoli e meno abbienti iscritti o laureati presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Trieste, sia finanziando premi di studio, sia concorrendo al finanziamento di borse di studio o di borse di dottorato di ricerca in discipline ingegneristiche o di borse per master o corsi di specializzazione post-lauream o di assegni ricerca relativi alle stesse discipline. Il lascito Kosir invece è riferito specificamente alle discipline dell'ingegneria navale.

#### **c. in area umanistica**

Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue

- incoraggiare lo studio della Filosofia, sia premiando laureati in Filosofia teoretica o Estetica dell'Università degli Studi di Trieste, sia concorrendo al finanziamento di borse di dottorato di ricerca in filosofia o di borse per master o corsi di specializzazione post-lauream o di assegni di ricerca relativi allo stesso settore disciplinare.

3. La Fondazione gestisce i fondi patrimoniali, le sopravvenienze di Fondazioni costituite presso l'Università nonché di lasciti e donazioni e patrimoni assegnati all'Università a seguito dell'estinzione delle Fondazioni e degli enti.
4. La Fondazione si propone altresì di intitolare i progetti di ricerca (in particolare i premi di studio) finanziati alla memoria dei fondatori delle originarie fondazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
5. La Fondazione si propone di finanziare progetti di ricerca, istituendo prevalentemente borse di studio, borse di dottorato, assegni di ricerca e premi, nonché favorendo lo sviluppo e l'ammmodernamento delle dotazioni scientifiche e librerie dell'Università nei settori scientifici di cui al presente articolo.
6. Inoltre la Fondazione ha la finalità di diffondere la conoscenza, di promuovere e sviluppare la ricerca nei diversi e più importanti settori scientifici - con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alla sperimentazione - ed umanistici - incentivando lo studio dei più grandi letterati, storici e filosofi, italiani e stranieri.
7. La Fondazione, laddove non diversamente previsto dai legati, donazioni o altro, sostiene gli studenti particolarmente meritevoli, o meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate nel loro percorso universitario e contribuisce a far raggiungere ai migliori laureati i propri obiettivi di lavoro e di ricerca, incentivando, in entrambi i casi, gli studiosi all'ottenimento di risultati eccellenti. Fatti salvi i vincoli derivanti dagli atti di destinazione, le predette attività di sostegno e incentivazione sono esercitate dalla Fondazione in favore degli studenti e laureati dell'Università.
8. Per il raggiungimento delle finalità su indicate, la Fondazione, secondo criteri e modalità stabiliti in specifici regolamenti, istituisce premi, bandisce concorsi, eroga borse di studio, concorre alla custodia e al mantenimento di biblioteche ed archivi storici e di particolare interesse culturale e per la collettività, e diffonde lo studio delle opere ivi conservate.
9. Per il conseguimento dei suoi scopi, inoltre, la Fondazione potrà compiere, a norma del codice civile, qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. l'amministrazione e la gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nonché di strutture universitarie affidate in gestione;

- b. la stipula di convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati;
  - c. il coordinamento con altri enti e soggetti operanti nel settore;
  - d. la promozione e l'organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni e di ogni altra iniziativa scientifica e culturale anche su proposta del Consiglio scientifico;
  - e. la promozione e la realizzazione di iniziative editoriali nelle forme tradizionali o in quelle consentite dalle nuove tecnologie;
  - f. la promozione della raccolta di fondi pubblici e privati e della richiesta di contributi pubblici e privati, anche internazionali;
  - g. la promozione e valorizzazione del patrimonio dell'Università con mostre, convegni e visite guidate ai siti;
  - h. l'organizzazione di seminari di formazione e aggiornamento per professori di scuole secondarie superiori;
  - i. lo svolgimento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, di attività di natura commerciale;
  - l. lo svolgimento di ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa da destinarsi ai predetti fini;
  - m. la promozione di iniziative sportive e culturali nell'ambito universitario;
  - n. la promozione e sostegno delle tematiche di cooperazione internazionale, riservata a tutti i portatori di interesse.
10. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la Fondazione, nei limiti fissati dalla legge e con le garanzie stabilite da regolamento, può costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, consorzi, società commerciali o altre forme associative di diritto pubblico e privato, fermo il divieto di acquistare, in qualsiasi forma, responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dal soggetto partecipato.
11. La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può consentire l'uso dei propri segni distintivi, cedere brevetti e licenze d'uso, anche a fini promozionali.

### **Art. 3 – Patrimonio**

1. Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma dei patrimoni delle singole Fondazioni dalla cui fusione è nata, quali risultanti dai bilanci al 31 agosto 2022 delle Fondazioni stesse, ed è così suddiviso:
- Fondo di Dotazione, costituito dalla somma dei patrimoni indisponibili delle suddette Fondazioni pari ad euro 1.464.916,14 (già depurati delle singole componenti negative dei rispettivi fondi disponibili);
  - Fondo di Gestione, costituito dalla somma dei patrimoni disponibili delle tre Fondazioni, pari ad euro 549.488,30.

Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con:

- ✓ i frutti derivanti da investimento delle somme poste a base del Fondo di Dotazione e non imputate al Fondo di Dotazione;
- ✓ eventuali ulteriori elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il Fondo di Dotazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- ✓ eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- ✓ apporti o conferimenti di denaro, beni materiali od immateriali, mobili od immobili, apporti d'opera o di servizio di altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualunque forma effettuati da chiunque senza vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
- ✓ gli avanzi di gestione delle attività istituzionali e di quelle eventualmente secondarie commerciali e strumentali al netto di eventuali disavanzi di gestione.

#### **Art. 4 – Destinazione delle rendite e modalità di erogazione**

1. La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi fini, che non hanno per natura alcuno scopo di lucro, con le rendite del suddetto patrimonio e con gli altri proventi non destinati ad incrementare il patrimonio medesimo. La Fondazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione: qualunque eccedenza positiva andrà devoluta all'incremento del patrimonio e non costituirà utile di esercizio.
2. Le rendite derivanti dalla gestione dei patrimoni conferiti da ciascuna delle fondazioni oggetto di fusione, detratte le somme per il mantenimento dei patrimoni saranno destinate alle finalità di cui all'art. 2.
3. Il Consiglio di amministrazione utilizzando, ove necessario, il criterio perequativo di cui al comma successivo, stabilirà annualmente l'ammontare delle risorse destinate a ciascuno dei settori scientifici di cui al precedente art. 2.
4. Il Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio finanziario può destinare fino ad un massimo del 5% della rendita complessiva della Fondazione per finanziare in via perequativa progetti concernenti settori scientifici che non abbiano risorse sufficienti a causa dello scarso rendimento del patrimonio di una o più delle fondazioni incorporate.
5. Le modalità di erogazione delle rendite, quali borse di studio, premi e altro, per il perseguimento delle finalità statutarie saranno indicate in un apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Consiglio Scientifico.

#### **Art. 5 – Organi**

1. Organi dell'Ente sono:
  - il Presidente
  - il Consiglio di Amministrazione
  - il Segretario amministrativo
  - il Consiglio Scientifico
  - l'Organo di controllo

#### **Art. 6 – Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione è il Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Trieste o persona da lui nominata e rimane in carica per la durata del mandato rettorale.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed il

Consiglio Scientifico.

4. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri Organi della Fondazione.
5. Il Presidente approva l'ordine del giorno dei lavori, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e *del Consiglio Scientifico*.
6. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
7. Sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione. Adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione che dovrà essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
8. Nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni ed al quale può delegare singoli compiti; nomina altresì, tra i membri del Consiglio Scientifico, il Vice-Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni ed al quale può delegare singoli compiti.
9. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario amministrativo.

#### **Art. 7 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette componenti:
  - a) il Presidente della Fondazione;
  - b) da 3 a 6 componenti, nel numero proposto dal Rettore, e nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, tra persone di comprovata onorabilità e professionalità, di cui almeno un rappresentante per ciascuna area scientifica di cui all'art. 2 comma 2. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività degli scopi perseguiti dalle Fondazioni dalla cui fusione è nata la Fondazione.
2. Il Consiglio è proclamato dal Presidente della Fondazione, con provvedimento formale.
3. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della accettazione.
4. Qualora durante il mandato dovesse venire a mancare, per qualsivoglia motivo, uno dei consiglieri, il soggetto deputato alla sua nomina, provvederà ad una nuova designazione sulla base delle modalità indicate dal presente Statuto, al fine di mantenere ferma la composizione di cui sopra. Il consigliere così sostituito resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e sino alla medesima rimane in carica il Consiglio uscente.
6. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive

del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di consigliere, si provvederà all'integrazione del Consiglio sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.

8. Al Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo che svolge le funzioni di segretario verbalizzante anche avvalendosi dei propri collaboratori.

#### **Art. 8 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare provvede a:
  - approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
  - redigere ed approvare i regolamenti di amministrazione del personale ed eventuali altri regolamenti interni;
  - nominare il Segretario amministrativo e attribuirgli l'eventuale compenso nonché le necessarie deleghe di gestione;
  - approvare i programmi di attività per la valorizzazione del patrimonio;
  - stabilire annualmente l'ammontare delle risorse destinate a ciascuno dei settori di ricerca;
  - adottare le misure organizzative e gestionali previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
  - deliberare eventuali modifiche dello statuto;
  - stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
  - stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
  - deliberare in merito al compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - deliberare la devoluzione del patrimonio della fondazione in caso di scioglimento ai sensi dell'art. 18, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
  - svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi.

#### **Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno tre volte all'anno. Il Presidente può, altresì, convocarlo quando ne ritenga l'opportunità, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica, lettera raccomandata o telegramma almeno dieci giorni prima della riunione; in caso di urgenza, almeno due giorni prima a mezzo di posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora della seduta.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza dal vice-Presidente e, in caso di assenza anche di questo, dal consigliere più anziano.
4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto prevede per la validità

delle delibere, maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. I verbali delle sedute e delle delibere del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario amministrativo, che provvedono a siglare anche tutte le pagine di cui sono composti.
7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le regole sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione e sulla gestione, da parte di questo, della Fondazione saranno definite da regolamenti interni successivamente adottati dal Consiglio stesso.
8. Saranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio e/o video-conferenza, purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente della Fondazione ed il Segretario amministrativo, salvo differenti disposizioni in materia, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, ed a condizione che risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi audio e/o video collegati e la possibilità degli stessi di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterne trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno.
9. La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente della Fondazione ed il soggetto verbalizzante, salvo diverse disposizioni in materia.
10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento, il Consiglio di Amministrazione non sarà valido e dovrà essere riconvocato per una data successiva.
11. Nel caso in cui, in corso di adunanza, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

#### **Art. 10 - Attività immobiliare e mobiliare**

1. Il Consiglio di amministrazione potrà, in applicazione del principio di sana e prudente gestione, trasformare le attività mobiliari (arredi ed altro) in titoli pubblici ed obbligazioni garantite dallo Stato o Enti bancari primari.
2. Per la vendita dei beni mobili sarà assicurata l'applicazione dei principi generali di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Per la vendita di beni immobili si dovrà procedere tramite procedure di evidenza pubblica o comunque procedure che garantiscano la trasparenza.

#### **Art. 11 - Segretario Amministrativo**

1. Il Segretario Amministrativo, ove necessario, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e l'incarico è di durata triennale.
2. È responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente.
3. Il Segretario Amministrativo è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo della Fondazione.
4. In particolare, il Segretario Amministrativo:
  - predispone gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- coadiuva il Presidente nella redazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio di esercizio;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione della relazione annuale delle attività;
- svolge le attività di organizzazione e gestione del personale, con esclusione del rapporto di lavoro riguardante la propria persona, che viene gestito direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico con funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

## **Art. 12 – Organo di Controllo**

1. L'organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, è nominato dall'Università degli Studi di Trieste tra persone dotate di adeguata professionalità iscritte all'Albo dei Revisori dei Conti, dura in carica tre esercizi e l'incarico è rinnovabile. L'eventuale compenso dell'organo di revisione è determinato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
2. L'organo esercita la revisione legale dei conti, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, nonché sulla corretta destinazione dei fondi con particolare riferimento al rispetto delle finalità analitiche descritte al precedente art. 2 punto 2.
3. L'organo redige una relazione accompagnatoria al bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno e compie gli incumbenti richiesti.

## **Art. 13 - Il Consiglio scientifico**

1. Il Consiglio scientifico è composto da un minimo di 6 ad un massimo 8 componenti, nel numero deciso dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dei 2 componenti di cui alla successiva lettera c):
  - a) il Presidente della Fondazione;
  - b) 3 nominati dal Rettore dell'Università e appartenenti ai settori scientifici indicati all'art. 2 comma 2 (uno per ciascun settore);
  - c) 2 nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti.
  - d) 2 eventualmente designati dal Senato Accademico dell'Università in rappresentanza delle eventuali macroaree scientifiche diverse da quelle di cui all'art. 2 comma 2.
2. Al Consiglio Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante anche avvalendosi dei propri collaboratori.
3. I componenti del Consiglio Scientifico sono nominati tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione. I componenti del Consiglio Scientifico di cui alle lettere b) e c) devono essere rappresentativi degli scopi perseguiti dalle Fondazioni fondatrici.
4. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica. Il vice Presidente del Consiglio

Scientifico, in caso di assenza o impedimento del Presidente, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

5. Il Consiglio scientifico è organo consultivo, di coordinamento culturale e di promozione scientifica della Fondazione. Esso svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione del programma generale annuale delle attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. Formula proposte e regola e dirige la realizzazione delle iniziative culturali approvate.
6. Il Consiglio Scientifico provvede alla valutazione dei partecipanti ai bandi finalizzati all'erogazione dei premi e delle borse di studio.  
Il Consiglio scientifico si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le regole relative al funzionamento e all'attività del Consiglio scientifico possono essere stabilite dal Consiglio medesimo con proprio regolamento.

#### **Art. 14 - Scritture contabili, bilancio di esercizio e libri sociali**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.
2. Il bilancio, corredato dalla relazione dell'Organo di controllo, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. La Fondazione tiene il libro verbali del Consiglio di Amministrazione ed il libro verbali dell'Organo di controllo regolarmente bollati e vidimati secondo le norme relative alle società per azioni.

#### **Art. 15 - Regolamenti interni**

1. Al fine di meglio disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione adotta regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione (salvo quanto previsto nel precedente art. 13 comma 7), che tengano conto della salvaguardia delle finalità istituzionali originarie.

#### **Art. 16 - Modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione**

1. La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni o scissioni ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile.
2. La Fondazione può modificare il suo Statuto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 361/2000.
3. Le delibere devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

#### **Art. 17- Uso delle risorse e degli spazi di Ateneo**

1. L'uso delle risorse e degli spazi di Ateneo avverrà in conformità alle disposizioni regolamentari e/o convenzionali dell'Università degli Studi e in ogni caso previo assenso della stessa.

#### **Art. 18 – Scioglimento e Liquidazione**

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione l'Università degli Studi di Trieste nomina uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio è devoluto all'Università degli Studi di Trieste per iniziative riferibili a quelle individuate dal presente Statuto e in conformità alle volontà espresse nei lasciti.

#### **Art. 19 - Disposizioni finali**

1. Per le materie non espressamente menzionate nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni normative ed i regolamenti di futura emanazione in materia.